



SICUREZZA DEI CANTIERI: **LA SVOLTA DELLA CASSAZIONE SU CSE E COMMITTENTE**

E' arrivata la svolta nell'interpretazione degli obblighi del CSE e del committente di cantiere temporaneo o mobile da parte della Corte di Cassazione?

Una interessante serie di recenti sentenze sembra confermarlo.

Sono numerose le sentenze recenti che hanno riesaminato la figura del CSE, sviluppando e precisando molto meglio il principio della "alta vigilanza" introdotto dalla sentenza 18149 del 2010.

Queste sentenze confermano che l'obbligo del CSE ha per oggetto la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto); ma anziché limitarsi ad una affermazione di principio non sempre applicata nel caso concreto, sanciscono in maniera netta ed esplicita che l'opera del coordinatore per l'esecuzione è connessa alla sicura organizzazione complessiva del cantiere e non alle singole lavorazioni, le quali devono essere organizzate in modo sicuro dai datori di lavori chiamati alla loro esecuzione.

La sentenza n. 27165 del 24 maggio 2016 riconosce esplicitamente che il coordinatore per l'esecuzione non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale; la sentenza n. 3288 del 23 gennaio 2017 attribuisce al CSE il compito di occuparsi della infrastruttura entro la quale si colloca la singola lavorazione affidata all'impresa esecutrice, mentre spetta al datore di lavoro dell'impresa esecutrice occuparsi del rischio specifico di tale singola lavorazione.

Il cambio di prospettiva è netto e perentorio.

La sentenza n. 34869 del 2017 precisa esplicitamente che la figura del coordinatore rileva solo nel caso in cui i lavori contemplino l'opera di più imprese o lavoratori autonomi, anche in successione tra loro e non necessariamente in concomitanza; la presenza di un rischio interferenziale e la esigenza di gestire le criticità connesse alla insistenza di più ditte nel cantiere costituiscono il presupposto essenziale per gli obblighi e le responsabilità di un coordinatore.

Le successive pronunce (ad esempio le sentenze n. 45862 e n. 50037 sempre del 2017) hanno dato continuità a questa lettura, escludendo che il CSE abbia l'obbligo di eseguire un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative.

Forse sono davvero finiti i tempi del CSE come "garante della sicurezza del cantiere", senza distinzione alcuna.

Se di svolta si possa parlare anche per il committente è forse presto per dirlo; ma la sentenza n. 5477 del 2018 ha finalmente riconosciuto, modificando radicalmente l'orientamento fin qui seguito dalla Suprema Corte, che l'obbligo del committente di verificare l'operato dei coordinatori non può essere inteso come una integrale sostituzione, tale da far discendere la responsabilità del committente in modo automatico dalla verifica del sinistro; che la competenza tecnica che i coordinatori hanno, e il committente no, impone di tenere nettamente distinti gli obblighi degli uni e dell'altro; che il committente non può avere piena ed integrale responsabilità per le violazioni dei coordinatori perché egli non può ingerirsi nell'esecuzione delle attività di quelli. Il committente deve controllare la elaborazione del PSC e, secondo la sentenza, che non vi siano evidenti e macroscopica inadeguatezze; ma non ha e non può avere piena ed integrale responsabilità per il contenuto del documento.

Padova, 12 febbraio 2018